

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 dicembre 2016, n. V00002

Assunzioni a tempo determinato ex art. 4 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" e assegnazione del numero di unità di personale ai Comuni, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016.

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato ex art. 4 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” – assegnazione del numero di unità di personale ai Comuni, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: “Dichiarazione dello "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016.”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, con cui sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la suddetta delibera del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” ed in particolare:

- l’art. 1, comma 5, secondo cui “I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016,, ed in particolare l’articolo 4;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 in ordine alla costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni suindicate a far data dal 24 agosto 2016 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni interessati, questi ultimi possono assumere ulteriori unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, mediante

contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento istituita dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, aggiungendo che i Comuni dovranno avanzare le proprie richieste al Commissario entro quindici giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 205 del 2016;

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016, recante "Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016";

RICHIAMATO l'articolo 1 della suddetta ordinanza che stabilisce di procedere alla ripartizione, tra le Regioni interessate, del personale individuato dall'articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, nella misura di seguito indicata: 6% alla Regione Abruzzo; 16% alla Regione Lazio; 62% alla Regione Marche; 16% alla Regione Umbria;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata ordinanza commissariale n. 6/2016, nel rispetto delle percentuali ivi indicate, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni con l'individuazione dei relativi profili professionali, il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 205 del 2016, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati;

PRESO ATTO:

- delle richieste di personale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 205 del 2016, pervenute dai Comuni con l'indicazione dei profili professionali necessari, presentate dai comuni interessati;
- di quanto condiviso dal Comitato istituzionale per la ricostruzione post sisma 2016, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 189 del 2016 nel corso delle riunioni del 20 ottobre, 3 novembre, 21 novembre e 2 dicembre 2016;
- della corrispondenza intercorsa in merito tra l'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria effettuata sulle istanze presentate dai Comuni, residuano n. 6 unità di personale da assegnare;

RITENUTO, attesa la disponibilità manifestata dal Comune di Cittareale di svolgere il ruolo di Ente capofila, di attribuire al medesimo Comune la suddetta quota ulteriore di n. 6 unità di personale da preporre ad attività finalizzate ai comuni dell'intero cratere, previa valutazione in sede di Comitato istituzionale e di convenzioni da stipulare tra gli enti che lo compongono.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire, sulla base delle richieste pervenute dai comuni, il numero delle unità di personale che ciascun ente è autorizzato ad assumere con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 205 del 2016, con l'individuazione dei relativi profili professionali, secondo il prospetto allegato;
2. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario ai fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Presidente
in qualità di vice commissario per la
ricostruzione del sisma 2016

(Nicola Zingaretti)